



C-00912-10/03/2016



Al Presidente e Amministratore Delegato


OGGETTO: Revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. C-04066 del 23 novembre 2015 avente ad oggetto “Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza d'emergenza della discarica Novambiente” CIG: 5281593C69 – CUP J72D10000650001”.

PROVVEDIMENTO DEL 8/3/2016

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale della Sogesid S.p.A. prot. int. 3644 del 7 agosto 2013, in assenza del Presidente e Amministratore Delegato, previo atto di validazione del Responsabile del Procedimento prot. 3643 del 7 agosto 2013, veniva approvato il progetto preliminare predisposto dalla Sogesid S.p.A. per la realizzazione dell'intervento di “Messa in sicurezza d'emergenza dell'area di discarica Novambiente” e veniva autorizzata, contestualmente, l'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti al suddetto intervento per un importo complessivo dell'appalto fissato in € 6.111.021,51 al netto di IVA e degli oneri di legge, di cui € 98.021,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il bando di gara inerente alle attività da affidare veniva trasmesso alla G.U.U.E. per la sua pubblicazione in data 7 agosto 2013 e pubblicato sulla G.U.U.E. S154 del 9 agosto 2013 267679-2013-IT;
- veniva altresì data pubblicità all'appalto mediante pubblicazione dell'estratto del bando sulla G.U.R.I., 5° Serie speciale, n. 95 del 14 agosto 2013 e su quattro quotidiani, due a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
- il bando e l'ulteriore documentazione di gara venivano inoltre pubblicati sul sito istituzionale, all'indirizzo www.sogesid.it;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara veniva dichiarata l'aggiudicazione provvisoria delle attività in favore della concorrente “Treerre Recupero Riciclaggio Riutilizzo S.p.a.”, comunicata a quest'ultima dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 3120 dell'8 luglio 2014;

PREMESSO ALTRESÌ CHE



- con provvedimento prot. C-02284 del 15 giugno 2015 è stata revocata in autotutela l'aggiudicazione provvisoria in favore della predetta concorrente in ragione della carenza dei requisiti morali e professionali rilevata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ad esito dell'attività ispettiva richiesta dalla Sogesid S.p.a., a seguito della inchiesta nota come "mafia capitale" che ha visto coinvolto un ex consigliere della Treerre S.p.A.;
- avverso il predetto provvedimento la Treerre S.p.A. ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- con sentenza 4855/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, accogliendo il predetto ricorso, ha annullato il provvedimento prot. C- 02284 del 15 giugno 2015;
- in applicazione della predetta sentenza, il Responsabile del Procedimento, con comunicazione interna C- 3972 del 16/11/2015 ha comunicato di aver avviato nei confronti della Treerre S.p.A., ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il controllo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
- con la medesima comunicazione interna il suddetto Responsabile del Procedimento ha altresì richiesto l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il Presidente e Amministratore Delegato, con provvedimento prot. n. C-04066 del 23/11/2015, determinava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto in favore della Treerre S.p.A., subordinandone l'efficiacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;

CONSIDERATO CHE

- come risulta da visura camerale, con atto a rogito del Notaio Elio Bergamo, rep. n. 11676 del 3/6/2015, la Treerre veniva trasformata da "società per azioni" in "società a responsabilità limitata" mutando conseguentemente la propria denominazione sociale;
- in data 13 gennaio 2016 la Prefettura di Roma trasmetteva al Responsabile del Procedimento di Sogesid S.p.A. il provvedimento n. 7197/Area I bis del 12/01/2016 della medesima Prefettura di Roma, con cui informava della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose nei confronti della Treerre Recupero Riciclaggio Riutilizzo S.r.l.;
- la Prefettura chiedeva peraltro informazioni in merito allo stato degli affidamenti in corso, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014;
- con nota prot. U-00237 del 18 gennaio 2016, il Responsabile del Procedimento riscontrava le richieste della Prefettura e con nota U-00304 del 20/1/2016 comunicava alla Treerre Recupero Riciclaggio Riutilizzo S.r.l. l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione di



ogni atto formale con la stessa in virtù della sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- la Treerre, in riscontro alla predetta nota, in data 21 gennaio 2016, riferiva di aver impugnato dinanzi al Tar Lazio il provvedimento prefettizio, con camera di consiglio fissata al 2 febbraio 2016 e, con successiva nota del 23/2/2016, che alla predetta camera di consiglio la causa era stata rinviata direttamente per la trattazione del merito al 5/4/2016;
- in data 23 febbraio 2016, si teneva un incontro presso la Prefettura di Roma con il vertice aziendale della Sogesid S.p.a., nel corso del quale veniva confermato il carattere interdittivo del provvedimento antimafia n. 7197/Area I Bis del 12 gennaio 2016 e, dunque, l'impossibilità di sottoscrivere, approvare o autorizzare contratti per l'esecuzione di attività con l'impresa interessata dal suddetto provvedimento, nonché di proseguire in quelli in corso con la stessa;
- con nota prot. C – 00664 del 23 febbraio 2016, la Direzione Affari Legali e Societari di Sogesid S.p.a. rendeva noti i contenuti dell'incontro tenutosi presso la Prefettura e chiedeva al responsabile del procedimento proposte operative in merito agli adempimenti da porre in essere in ragione dell'intervenuta informazione antimafia;
- con nota prot. C-00681 del 24 febbraio 2016, il Responsabile del Procedimento riscontrava la predetta comunicazione, proponendo, con riguardo all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della discarica Novambiente, la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. C-04066 del 23/11/2015, stante l'intervenuto provvedimento di informazione antimafia interdittiva emesso dalla Prefettura di Roma, e il conseguente scorrimento della graduatoria con aggiudicazione delle attività alla seconda classificata, fermo restando l'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti in capo a quest'ultima;
- nel corso del Consiglio di Amministrazione di Sogesid del 24/2/2016, il Presidente ed Amministratore Delegato di Sogesid illustrava al Consiglio tutto quanto sopra;
- il Consiglio deliberava di revocare in autotutela il provvedimento del 23/11/2015 prot. C04066, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva in favore della Treerre dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza dell'Area di discarica Novambiente", conferendo mandato al Presidente ed Amministratore Delegato di dare seguito alla suddetta deliberazione sottoscrivendo quanto approvato e richiesto a tale scopo ivi inclusi i provvedimenti necessari alla realizzazione delle attività sopraindicate;

RITENUTO CHE

- in ragione di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., secondo cui *"Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono*



stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”, in presenza di una informativa antimafia interdittiva sussiste l’obbligo della stazione appaltante di non stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

1. di revocare il precedente provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. C-04066 del 23 novembre 2015 a favore della Treerre Recupero Riciclaggio Riutilizzo S.r.l., in virtù del provvedimento 7197/Area I bis emesso dalla Prefettura di Roma in data 12 gennaio 2016;
2. di aggiudicare l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto al costituendo R.T.I. tra TRS Servizi Ambiente S.r.l. (capogruppo) e Castellano Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), secondo classificato, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti della *lex specialis* di gara;

DISPONE

- la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Procedimento, affinché provveda alle comunicazioni di legge, e a tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli concernenti l’eventuale incameramento della cauzione prestata dalla Treerre Recupero Riciclaggio Riutilizzo S.r.l.


Il Presidente e Amministratore Delegato
(Ing. Marco Staderini)